

\*\*\*

**IL TRIBUNALE DI PADOVA**

**SEZIONE 1° CIV. - CONTOVERSIE DEL LAVORO**

**Il Giudice,**

**nel procedimento n. 2685/12**

**introdotto da:**

**Cadorin Giampaolo (Avv. M. Melchiori, L. Casella),**

**nei confronti di:**

**Comune di S. Martino dei Lupari (C. Michielon, V. Castellani)**

**ha emesso la seguente**

**ORDINANZA**

**ritenuto che:**

**vanno in primo luogo dichiarati non utilizzabili i documenti prodotti dalle parti in allegato alle memorie di replica, perché non autorizzati.**

**Il ricorrente ha chiesto di essere reintegrato in funzioni corrispondenti al suo inquadramento come funzionario amministrativo contabile e capo area nonché titolare della posizione organizzativa della seconda area economico finanziaria del Comune di San Martino di Lupari.**

**Egli ha esposto che dal gennaio 2009 era stato investito delle funzioni di capo area cat. D/3, titolare della posizione organizzativa della seconda area economico finanziaria; successivamente non gli era stata rinnovata la titolarità di tale**

posizione organizzativa, venendo la responsabilità dell'area attribuita al segretario comunale, ed egli era assegnato al settore Commercio Attività produttive della stessa seconda area.

Infine in data 1.2.12 egli aveva ricevuto comunicazione dell'avvio di un procedimento per dichiarazione di eccedenza di personale; in data 18.6.12 la Giunta comunale aveva deliberato l'eccedenza di un dipendente di ruolo, profilo professionale funzionario amm./contabile presso l'area economico finanziaria, attualmente occupato dal ricorrente.

La messa in disponibilità ha avuto corso dal 24 settembre 2012.

Il procedimento che porta al collocamento in disponibilità del pubblico dipendente è regolato dall'art. 33 d.lgs. 168/01: il comma 4° di tale disposizione stabilisce che delle situazioni di soprannumero e delle eccedenze di personale deve essere data informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. Anche se il contenuto di tale informativa non è specificato dalla legge, pare ragionevole ritenere che esso debba comprendere l'indicazione delle ragioni che determinano l'eccedenza, senza le quali l'informativa non è in grado di mettere i destinatari in condizione di adottare le proprie determinazioni.

La laconica missiva inviata alle organizzazioni sindacali, prodotta come doc. 9 di parte resistente, non indica nemmeno quali siano le posizioni lavorative coinvolte nella valutazione di eccedenza.

A questa carenza di contenuto dell'atto introduttivo della procedura corrisponde un difetto di allegazione dei criteri adottati per individuare la posizione lavorativa da sopprimere,

Esistono in atti tre valutazioni di eccedenza formulate da tre diversi responsabili di area. Due di esse si concludono confermando la dotazione esistente (per l'area 3° e 4° e per l'area 1°); solo per la seconda area, affidata al segretario comunale Bartolini, si individua una eccedenza di personale di cat. D. Tale eccedenza è diretta conseguenza: dell'attribuzione al medesimo Bartolini della responsabilità di area, prima assegnata al ricorrente; del giudizio di adeguatezza di una dotazione di una sola persona per il settore commercio attività produttive, in cui è incardinato il ricorrente; dell'individuazione di tale persona nella dipendente Ferraro, con sacrificio quindi del ricorrente.

Non è indicato alcun criterio di comparazione tra le posizioni lavorative dei dipendenti di cat. D sia della stessa area, che di altre aree; nemmeno si estende la valutazione a dipendenti di categoria inferiore, cosa ammissibile, dovendosi adottare una misura che è prodromica alla cessazione del rapporto.

Non viene indicato in ogni caso alcun criterio generale di individuazione della posizione da sopprimere.

Inoltre la pianta organica adottata a seguito della valutazione di eccedenza continua a includere due posizioni vacanti di cat. C. e non viene spiegato perché, per evitare la messa in disponibilità, il ricorrente non possa essere assegnato a tali posizioni lavorative.

Invero, l'attribuzione al segretario comunale della direzione dell'area prima attribuita al ricorrente, unita alla indimostrata preferenza accordata alla dipendente Ferraro, comporta che l'individuazione del ricorrente come dipendente da collocare in disponibilità abbia carattere mirato, tutto il contrario della oggettività che deve presiedere alla procedura di collocamento in disponibilità.

Il ricorrente lamenta anche il precedente demansionamento che sarebbe insito nella perdita della funzione di capo area e della corrispondente posizione organizzativa; tuttavia tale mutamento di attribuzione risale al 6.8.09 e la richiesta di tutela cautelare è, sotto questo rispetto, manifestamente tardiva.

Viceversa il collocamento in disponibilità comporta non solo una riduzione stipendiale, venendo riconosciuto solo l'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento, ma anche l'esclusione dal contesto lavorativo, particolarmente stigmatizzante perché riferita ad un solo dipendente.

Sono dovute le spese di causa.

p.q.m.

ordina al Comune di S. Martino dei Lupari di reintegrare Giampaolo Cadorin nella posizione di lavoro precedentemente occupata;

condanna il Comune di S. Martino dei Lupari a rifondere le spese di causa che liquidai in € 2900,00 di compensi, oltre cp e iva.

In Padova, li 29.11.12.

Il Giudice



Depositata nella Cancelleria del  
Tribunale Sez. Lavoro di Padova  
il 30 NOV. 2012

Il CANCELLIERE  
Coemarr